



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 15.10.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15.11.2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 1.261,43, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni, oneri e premio assicurativo non maturati;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata del contratto.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/ 2019);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita, di aver trasmesso la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa, la quale ha comunicato l'importo da rimborsare, pari a € 129,01; precisa di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione; pertanto, ritiene che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF);
- con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio impiego, di aver sottoscritto direttamente tale polizza.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e quanto calcolato dalla compagnia assicurativa.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019, nella causa C-383/18, secondo la quale il consumatore ha diritto in sede di estinzione anticipata ad una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura di costo up-front o recurring.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti *dell'accipiens* (società di intermediazione), sia infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti di cessione del quinto, poi anticipatamente estinti, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125



sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Ciò premesso, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, il Collegio ritiene che le “commissioni di gestione” abbiano chiara natura *recurring*; in merito al criterio di calcolo della quota rimborsabile, il Collegio ritiene inapplicabile il metodo fondato sui principi IFRS-IAS, di cui non risulta provata la pattuizione tra le parti, dal momento che nel contratto si parla genericamente di parte non maturata; pertanto reputa applicabile il metodo *pro rata temporis* (cfr. Collegio di Bari, n. 10000/2017).

Parimenti da rimborsare secondo tale criterio sono le “commissioni di attivazione”, dal momento che la clausola contrattuale è priva di una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring*, contenendo nella descrizione attività riferibili alla fase esecutiva del contratto, quali ad es. “i casi di passaggio dello stesso mutuatario ad altre amministrazioni”, evento che ben può intervenire in costanza di finanziamento. Natura *recurring* hanno anche gli “oneri assicurativi”, da rimborsarsi secondo il criterio *pro rata temporis* e non secondo il criterio contrattuale. Il Collegio, in linea con l’orientamento dell’Arbitro, ritiene che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* si possa considerare conosciuto *ex ante* dal cliente solo quando il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta. Nella fattispecie in esame, invece, benché in atti vi sia copia delle C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) disciplinanti il criterio di rimborso degli oneri assicurativi non goduti, tuttavia, il fascicolo informativo prodotto dall’intermediario riporta una data di edizione successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Quanto, invece, ai costi di intermediazione previsti in contratto in favore del mediatore creditizio, il Collegio rileva che agli stessi debba riconoscersi natura *up-front*, in quanto benché il contratto di finanziamento faccia riferimento anche all’attività di gestione del prestito (lettera D del prospetto economico), l’intermediario ha prodotto il conferimento d’incarico di mediazione creditizia, sottoscritto dal ricorrente, con specifica indicazione delle attività remunerate attraverso tale voce di costo, tutte necessariamente preliminari e propedeutiche alla conclusione del contratto (analogamente, Collegio di Bari, n. 4529/18).

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	11
rate residue	85

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,54%
- in proporzione alla quota interessi	79,42%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	costi intermediazione (up front)	€ 1.238,40	€ 1.096,50	€ 983,50	○		€ 983,50
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 497,89	€ 440,84	€ 395,41	○	€ 412,78	€ 28,06
○	oneri assicurativi (vita) (recurring)	€ 200,00	€ 177,08	€ 158,83	○		€ 177,08
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 350,89	€ 310,68	€ 278,67	○		€ 310,68
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	Ulteriore rimborso conteggio estintivo					€ 350,89	-€ 350,89
							tot rimborsi ancora dovuti € 1.148,43
							interessi legali <input type="checkbox"/> si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.148,43, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI